

STATUTO NAZIONALE DELL'A.N.G.L.A.T.
Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (APS)

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita con sede in Roma l'Associazione "A.N.G.L.A.T. - Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti" (APS). L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART.2

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma, è democratica e non ha scopo di lucro. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 3

SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In particolare, l'Associazione persegue i propri scopi e le proprie finalità in rappresentanza e a tutela del diritto delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari, in materia di mobilità, guida, trasporto, accessibilità, nonché per quanto in ordine alla vita indipendente, all'autonomia, alle pari opportunità, alla salute, alla protezione, alla prevenzione, alla sicurezza, al soccorso, all'assistenza, all'educazione ed istruzione, all'inclusione sociale, lavorativa ed economica, presso le pubbliche amministrazioni, enti ed istituzioni competenti.

Quale Associazione di rilevanza nazionale, comparativamente più rappresentativa in materia di accessibilità, mobilità, guida e trasporto, svolge la propria opera con specifica competenza sul territorio nazionale ed internazionale, a favore dell'utenza con disabilità.

Per il raggiungimento dei predetti scopi e finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'art.5 del Codice del terzo settore:

- "d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata."

L'Associazione persegue le proprie finalità nel rispetto ed in coerenza dei principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, nonché in base a quanto sancito dal comma 338, art. 1 della Legge n. 160/2019, anche attraverso interventi e attività diverse, secondarie e strumentali, in favore delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, quali:

1. promozione, ricerca, progettazione, realizzazione di proposte e soluzioni di carattere normativo e tecnico per l'automotive, le agevolazioni fiscali, l'accessibilità dei trasporti (gomma, ferro, marittimo, aereo), l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché in riferimento al Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) e gli stalli ad esso riservati;
2. sviluppo ed attuazione dei principi dello Universal Design, delle Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC), del turismo, della cultura, arte e natura, sport e del tempo libero accessibili ed inclusivo;
3. ricerca e promozione di informazioni, notizie e quant'altro utile e vantaggioso ai propri associati;
4. procurare o fornire, direttamente o indirettamente agevolazioni, informazioni e supporto per l'ottenimento delle patenti di guida, anche attraverso la sottoscrizione di accordi, protocolli, contratti e convenzioni con Enti ed Istituzioni Pubbliche e private di riferimento nel rispetto della normativa vigente;
5. collaborare con concessionarie, case automobilistiche, Enti e società operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, navale e su gomma, autoscuole e loro consorzi, ordini professionali, agenzie, compagnie assicuratrici e bancarie, enti statali o parastatali, associazioni ed in generale qualunque persona o ente pubblico o privato che possa agevolare o essere utile anche indirettamente all'affermazione, alla promozione ed allo sviluppo dei diritti delle persone con disabilità;
6. promuovere e favorire i rapporti e lo scambio di informazioni con le associazioni, federazioni, gruppi che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi o affini al proprio;
7. promuovere e realizzare la progettazione, l'organizzazione e la elaborazione di studi, ricerche, pubblicazioni, manuali, corsi di formazione sulle questioni normative e tecniche attinenti ai propri scopi e finalità statuarie ed alle problematiche ad esse connesse;
8. promuovere, organizzare e gestire attività di educazione, istruzione, formazione, formazione professionale, anche a distanza sulle materie riguardanti la disabilità, il sociale, il turismo accessibile ed inclusivo, il sanitario, la cultura, lo sport, l'arte, la natura;
9. aderire e/o costituire organizzazioni nazionali o internazionali che abbiano per scopo la promozione sociale e culturale delle persone con disabilità, dello sport in generale, dello sport automobilistico e dello sport paralimpico;
10. indire, organizzare, patrocinare manifestazioni sportive ad ogni livello e su scala nazionale ed internazionale, in collaborazione con le federazioni riconosciute, CIP e FISAPS anche per corsi di formazione su pista da parte dei propri soci;
11. promuovere ed organizzare dibattiti, incontri, convegni e seminari informativi e formativi, tirocini, studi e ricerche, anche in collaborazione con istituzioni culturali, sociali scientifiche ed accademiche;
12. aderire e/o costituire fondazioni, associazioni, federazioni nel rispetto ed in coerenza con le norme sulla disabilità e sull'assistenza sociale;
13. svolgere anche indirettamente e nelle forme deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale, ogni altra attività di carattere assistenziale, patrimoniale, economica e culturale, ritenuta necessaria per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere attività commerciali marginali, attività secondarie e/o strumentali quali ad esempio: operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, compresa la stipula di mutui attivi e passivi e costruire, acquistare, affittare e reperire direttamente o

indirettamente, per i propri soci, centri per la mobilità, hotel, strutture ricettive, villaggi turistici, agriturismi, palestre, piscine, campi da tennis, parchi, saune, campi per equitazione e per lo sport in generale, attrezzature, locali, circoli ed impianti sportivi di qualunque natura o genere, compresi circuiti automobilistici e stradali, piste, aeree per lo svolgimento di corsi di guida sicura e prove particolari di guida.

A tal fine, Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvarrà prevalentemente, in modo personale e gratuito, delle prestazioni dirette e volontarie dei propri aderenti, avvalendosi altresì di personale dipendente o delle prestazioni di lavoratori autonomi o professionisti non aderenti all'Associazione, per il regolare funzionamento della stessa o per meglio qualificare, specializzare le attività svolte o sviluppare nuove attività funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.

Agli associati che prestano la loro opera in modo personale e gratuito, a fini di volontariato, potranno essere rimborsate, previa richiesta e su esibizione di idonea documentazione, le spese sostenute per l'attività prestata su incarico del Presidente Nazionale che ne stabilisce le modalità e i limiti anche in base alle direttive approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2099.

L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ART. 4

SOCI

Sono Soci ordinari dell'Associazione:

tutte le persone fisiche, ossia coloro che senza distinzione di sesso, razza e religione, comunque ed in qualsiasi forma sono persone con disabilità, anche mediante i loro tutori o curatori o genitori in caso di disabilità grave o gravissima, nonché le istituzioni e gli enti pubblici e privati. Questi si associano, per la prima volta, mediante apposita richiesta scritta con autorizzazione al trattamento dei dati personali unitamente al versamento della quota associativa che verrà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale; il successivo rinnovo avviene in automatico con il solo versamento della quota associativa annuale; ad essi spetta il diritto di accedere alle convenzioni ed ai servizi della associazione. In caso sussistano gravi motivi ostativi, incompatibili con gli scopi sociali e statutari, Il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà motivare per iscritto l'eventuale rifiuto della iscrizione del nuovo associato.

Sono Soci benemeriti:

su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, le persone, le istituzioni e gli enti pubblici e privati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'assistenza e nei confronti dell'Associazione.

Sono Soci sostenitori:

coloro (le persone fisiche, le istituzioni e gli enti pubblici e privati) che concorrano al sostentamento dell'Associazione con elargizioni, donazioni, trust, lasciti testamentari, contributi o altre forme di intervento o collaborazione.

Il diritto di accedere alle convenzioni e ai servizi dell'Associazione è riservato soltanto ai soci con disabilità o a chi li rappresenta legalmente.

La qualità di socio ordinario, benemerito o sostenitore viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente Nazionale e p.c. al Presidente Territoriale o al Delegato;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- per indegnità deliberata dal Collegio dei Probiviri su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o per diretto intervento del Presidente con provvedimento soggetto a ratifica da parte dello stesso Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 5

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è costituito da:

- disposizioni acquisitive rivenienti dall'autorità giudiziaria e/o da enti pubblici nazionali o internazionali;
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno a qualunque titolo di proprietà dell'Associazione;
- attribuzione di beni mobili ed immobili dati in comodato d'uso, provenienti da enti pubblici, da privati o da società;
- acquisizione di beni mobili ed immobili dismessi a qualunque titolo, provenienti da enti pubblici da privati o da società;
- eventuali erogazioni, donazioni, trust o lasciti testamentari;
- proventi derivanti dalle attività svolte;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- contributi pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 Decreto Legislativo n.117/2017);
- attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi, deve essere convocata l'assemblea ordinaria dei soci, per approvare il bilancio consuntivo, preventivo e la relazione del Presidente.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

All'assemblea, il Presidente espone una relazione precedentemente approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso, propone gli indirizzi di massima, presenta per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente con la relativa relazione del Presidente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Vice Presidenti Nazionali;
- il Segretario Nazionale;
- l'Organo di Controllo Interno;
- il Collegio dei Probi Viri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà eleggere anche un Presidente Onorario.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive e documentate incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 8

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea nazionale dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente nazionale stesso, in via ordinaria e una volta all'anno.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, con lettera semplice o con comunicazione informatica, tramite sito web, o con altri mezzi ritenuti più idonei, dovrà essere effettuata nei confronti dei Presidenti Territoriali e dei Delegati almeno 20 (venti) giorni prima della riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché data, l'ora ed il luogo ove si terrà l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, ovvero da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, o quando ne sia fatta formale e motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli associati.

Possono partecipare all'Assemblea Nazionale, con diritto di voto tutti gli associati, Delegati, Presidenti di Sezioni Territoriali iscritti, da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il tesseramento per l'anno in corso.

Ogni Socio, Delegato o Presidente di Sezione Territoriale ha diritto ad un voto più un altro voto per ogni socio tesserato della Sezione Territoriale o della Delegazione che non sia direttamente presente all'assemblea.

Potranno intervenire ed esplicitare il loro voto anche i singoli associati che, con dichiarazione scritta da far pervenire al Presidente Territoriale o al Delegato competente per territorio, ed alla Sede Nazionale almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione e che revochino, per l'occasione, il mandato rappresentativo del Delegato o del Presidente Territoriale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

ART. 9

CRITERI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto o loro rappresentanti, oppure in mancanza di questo, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza presente.

E' ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega salvo i Delegati ed i Presidenti Territoriali i quali, salvo revoca, hanno delega di diritto di rappresentare tutti i soci tesserati nella Delegazione o Sezione Territoriale competente, secondo le modalità riportate nell'articolo precedente. I Presidenti Territoriali, i Delegati, il Presidente Nazionale ed i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale possono ricevere al massimo n. 3 (tre) deleghe da parte di altri Presidenti Territoriali e/o Delegati impossibilitati a presenziare.

Spetta all'Assemblea Nazionale deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, approvare il programma operativo di massima ed i progetti evolutivi dell'Associazione, nonché indicare le linee generali di comportamento per meglio perseguire gli scopi sociali, eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, nominare il Revisore dei Conti, nominare il componente monocratico o i tre componenti dell'Organo di Controllo su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, deliberare sulle modifiche dello Statuto ed il relativo regolamento, sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in prima convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Le modalità di votazione avverranno per alzata di mano con prova contraria. Sarà sempre a scrutinio segreto in caso di elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Organo di Controllo Interno e del Collegio dei Probi Viri ed ogni qualvolta lo decidesse l'Assemblea, per particolari deliberazioni, la procedura verrà stabilita dal Presidente dell'Assemblea, sentita l'Assemblea stessa.

ART. 10

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, ha il potere di firma, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle Autorità e alle Istituzioni di ogni natura, ordine e grado ed è il suo portavoce ufficiale.

Il Presidente ha potere di firma, può sottoscrivere atti, accordi, protocolli, aprire e chiudere conti correnti, effettuare ogni operazione fiscale/economica, conferire incarichi, autorizzare missioni, finalizzati al bene dell'Associazione e al perseguimento degli scopi sociali. Il Presidente potrà delegare uno dei Vice Presidenti, il Segretario Nazionale o uno dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, alla trattazione ed alla conclusione di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente procede alla scelta di uno o più nominativi da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina dei Vice Presidenti e del Segretario Nazionale.

Il Presidente nomina il Coordinatore Regionale, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

In assenza o impedimento del Presidente Nazionale, il Vicepresidente Vicario convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale, interviene erogando sanzioni disciplinari in caso di comprovata urgenza con delibera soggetta a ratifica da parte del Collegio dei Probi Viri e del Consiglio Direttivo Nazionale, propone al Consiglio Direttivo Nazionale la candidatura dei Delegati per le nuove Delegazioni o per le Delegazioni commissariate, intrattiene i rapporti con i terzi.

ART. 11

I VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Su proposta del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, nomina il Vice Presidente Nazionale Vicario, il Vice Presidente Nazionale per il Centro Nord e il Vice Presidente Nazionale per il Centro Sud.

La scelta dei tre Vice Presidenti, deve essere effettuata tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

La decadenza da Vice Presidente, avviene contestualmente al fine mandato del Consiglio Direttivo Nazionale o su specifica delibera del Consiglio Nazionale stesso.

I Vice Presidenti centro nord e centro sud, hanno il compito di supportare il Presidente Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale, nei confronti delle Sedi territoriali.

ART. 12

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Su proposta del Presidente Nazionale e con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto il Segretario Nazionale, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale ed è passibile di rielezione.

Al Segretario Nazionale, su incarico del Presidente Nazionale, possono essere demandati specifici poteri di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, sottoscrivere atti e convenzioni.

Il Segretario Nazionale, ove non sia membro del Consiglio Direttivo Nazionale, potrà assistere ai lavori di detto organo senza potere di voto, parimenti, ove non sia Delegato o Presidente Territoriale, potrà assistere e partecipare ai lavori assembleari senza potere di voto.

ART. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) (11) membri, eletti dall'Assemblea Nazionale tra i soci ANGLAT. Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica per quattro (4) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade alla scadenza del mandato, contestualmente a tutti gli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea, inoltre stabilisce annualmente la quota associativa che ogni singolo Socio deve versare e la quota spettante sia alla Sezione Territoriale che alla Delegazione.

Vengono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente Nazionale, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, i nuovi Delegati, e su candidatura presentata dal Presidente, il Segretario Nazionale, ed i Vice Presidenti Nazionali.

Nel caso il Segretario Nazionale proposto sia membro del Consiglio Direttivo Nazionale, quest'ultimo avrà l'obbligo di astenersi nella votazione che riguarda la sua elezione ed in caso di parità di voti, il voto del Presidente avrà valore doppio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri, è facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale nominare o demandare al Presidente Nazionale la nomina del Coordinatore Regionale, che avrà la funzione di vigilanza e coordinamento e supporto delle attività svolte sul territorio di competenza delle Delegazioni e delle Sezioni Territoriali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale di norma viene convocato dal Presidente, ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee, compresa la convocazione informatica, con adeguato preavviso.

In caso di particolare urgenza, è ammessa la riunione indiretta del Consiglio Direttivo Nazionale, tramite l'utilizzo di mezzi informatici, quali la video conferenza, sistemi telefonici e/o tramite posta elettronica, e le deliberazioni adottate saranno valide a tutti gli effetti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale per il loro mandato, eccetto eventuali rimborsi, preventivamente autorizzati dal Presidente Nazionale.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale viene integrato dal primo dei non eletti. In caso non ce ne fossero, lo stesso provvede alla sua sostituzione con la formula della cooptazione, fino alla prima Assemblea, che provvederà alla ratifica e/o ad eleggere un nuovo consigliere.

ART. 14

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo Interno può essere monocratico o composto da tre (3) membri effettivi, che sono direttamente eletti dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica quattro (4) anni con possibilità di rielezione e decade alla scadenza del mandato, contestualmente a tutti gli Organi Sociali.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, può assistere senza potere di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Assemblee dei Soci.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, e vengono nominati dall'Assemblea dei Soci.

ART. 15

IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probi Viri, che dura in carica quattro (4) anni, è composto da tre (3) membri e decade alla scadenza del mandato, contestualmente a tutti gli Organi Sociali.

I componenti del Collegio di Probi Viri sono eletti singolarmente dall'Assemblea dei Soci con maggioranza di almeno la metà dei voti assembleari totali.

Il Collegio dei Probi Viri è competente a decidere:

1. In materia disciplinare, su sua iniziativa e/o, del Consiglio Direttivo Nazionale o del Presidente e/o di un singolo socio;
 - su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - su controversie di soci con l'Associazione;
 - su ricorsi di soci inerenti a deliberare degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi;
2. In materia disciplinare il Collegio dei Probi Viri, dopo aver preso in attento esame le vicende e, se necessario o dietro loro richiesta, disposta l'audizione degli interessati, resa obbligatoria in caso di ipotizzata esclusione della qualità di socio, può comminare:
 - il richiamo, nei casi meno gravi;
 - la sospensione dei diritti di socio fino a sei (6) mesi, per fatti molto rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'Associazione;
 - l'esclusione dell'Associazione per grave contrasto in rapporto agli scopi dell'Associazione;
 - l'esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale dell'Associazione. Nei casi di esclusione, occorre la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - Ratifica i provvedimenti disciplinari disposti in via d'urgenza del Presidente;

Nei casi di esclusione, occorre la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il socio allontanato dell'Associazione perde tutte le cariche e/o incarichi ricoperti in seno all'Associazione stessa.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probi Viri sono definitive.

ART. 16

OBBLIGAZIONI

Per le obbligazioni assunte dall'Associazione risponde il patrimonio della medesima. Non verranno a nessun titolo riconosciute dall'Associazione obbligazioni assunte a suo nome e/o per suo conto da chiunque non ne abbia la rappresentanza ed i poteri per legge statutaria o su esplicita delega del Presidente secondo le prerogative a quest'ultimo accordategli dall'art. 10 del presente Statuto. Le Sezioni Territoriali sono dotate di autonomia patrimoniale secondo i limiti fissati nel successivo articolo.

ART. 17

LE SEDI ANGLAT

L'Associazione assicura la sua presenza sul territorio nazionale tramite le Sezioni Territoriali, i Delegati e le Delegazioni stabilite su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo criteri geografici.

I Delegati, le Delegazioni e le Sezioni Territoriali sono parte integrante dell'Associazione e sono di conseguenza tenute al rispetto del presente Statuto e del suo Regolamento.

ART. 18

IL DELEGATO

Il Delegato rappresenta in sede di Assemblea Nazionale i soci tesserati nell'ambito del territorio di competenza.

Il Delegato è nominato dal Presidente Nazionale, previa formale richiesta inviata dall'interessato, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Delegato non ha né autonomia né identità fiscale e deve rispettare i termini citati nel presente Statuto, nel suo Regolamento e nella delega conferita.

Qualsiasi obbligazione attiva o passiva esulante l'ordinaria amministrazione dovrà essere autorizzata preventivamente per iscritto dal Presidente Nazionale previa formale richiesta scritta del Delegato. Il Presidente dovrà tempestivamente informare il Consiglio Direttivo Nazionale ed ottenere nulla osta, attraverso le modalità previste dallo Statuto.

Il Delegato dovrà promuovere ogni utile attività compatibile agli scopi dell'Associazione, nel rispetto del presente Statuto, del Suo Regolamento e della delega a lui affidata, fungere da tramite tra i Soci residenti nel territorio a lui affidato e la Sede Nazionale.

Il Delegato informa, sostiene e tutela i diritti dei Socio e delle persone disabili in genere e raccoglie il tesseramento nell'ambito del territorio di competenza.

Il Delegato, nei termini temporali e nelle modalità indicate dal Regolamento del presente Statuto e/o dal Consiglio Direttivo, deve inviare dettagliata rendicontazione economica, sulle entrate e sulle spese da lui sostenute.

Il Delegato potrà farsi coadiuvare in ambito locale da Soci e collaboratori.

Il Delegato, nell'ambito della cui delegazione raggiunge un numero congruo di tesserati, qualora lo ritenga opportuno, riuniti in assemblea, i soci locali con parere favorevole verbalizzato, potrà richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale la trasformazione in Sezione Territoriale, previa formale richiesta scritta corredata da una bozza del proprio Statuto, conforme allo Statuto ed al Regolamento Nazionale.

Il Delegato, nell'ambito le attività inerenti al proprio mandato associativo, da svolgersi nel territorio di appartenenza, individua una struttura accessibile (diversa dalla propria residenza) in affitto e/o concessa in comodato d'uso (da enti pubblici o privati) da adibire a sede della Delegazione.

I Soci ANGLAT (ordinari, benemeriti, sostenitori) sono soci della Sede Nazionale, presso cui sono formalmente iscritti, la quale è la sola autorizzata all'emissione della tessera.

Alla Delegazione viene demandata la gestione degli associati di pertinenza territoriale, per la quale la Sede Nazionale riconosce una quota del tesseramento, come da Regolamento. La Delegazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà trasmettere alla Sede Nazionale apposita rendicontazione economica delle entrate e delle uscite sostenute nell'anno precedente.

ART. 19

LE SEZIONI TERRITORIALI

Le Sezioni Territoriali sono rette dal presente Statuto, dal suo Regolamento e dal proprio Statuto di Sezione Territoriale.

La trasformazione a Sezione Territoriale di una Delegazione può avvenire previa formale richiesta scritta da parte del Delegato, corredata da una bozza del proprio Statuto, conforme allo Statuto ed al Regolamento Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, ricevuta la richiesta, per il tramite del Presidente Nazionale, ne verifica le conformità e, avuto il parere favorevole del Collegio dei Probi Viri, formalizzerà al Delegato l'autorizzazione all'istituzione della Sezione Territoriale.

Ricevuta l'autorizzazione, il Delegato provvederà a formalizzare l'atto costitutivo (sottoscritto da un minimo 7 (sette) Soci, ai sensi del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.) e lo Statuto della Sezione Territoriale, attraverso la registrazione degli atti a mezzo notaio o direttamente presso il locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per l'attribuzione del relativo codice fiscale e secondo i seguenti criteri:

- a) Uniformità con lo Statuto Nazionale e con il Regolamento dello Statuto Nazionale.
- b) Precisa individuazione delle responsabilità giuridiche e finanziarie delle Sezioni Territoriali.
- c) L'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo Territoriale da parte dell'Assemblea dei Soci territoriale, con cadenza massima quadriennale.
- d) I Soci ANGLAT (ordinari, benemeriti, sostenitori) sono soci della Sede Nazionale, presso cui sono formalmente iscritti, la quale è la sola autorizzata all'emissione della tessera.
- e) Alla Sezione Territoriale viene demandata la gestione degli associati di pertinenza territoriale per la quale la Sede Nazionale riconosce una quota del tesseramento, come da Regolamento.
- f) Il bilancio sia consuntivo che di previsione, oltre che la relazione scritta del Presidente Territoriale (che dovrà riportare anche le attività realizzate), approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione territoriale deve essere trasmesso al Presidente Nazionale entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno.
- g) L'utilizzo del logo associativo e la denominazione della Sezione Territoriale che dovrà essere quella di quest'Associazione con l'aggiunta di "Sezione Territoriale di (indicando la provincia e/o territorio affidato)".
- h) Specificazione che delle obbligazioni assunte dalla Sezione Territoriale ne dovrà rispondere direttamente sia civilmente che penalmente il corrispondente Presidente e Consiglio Direttivo Territoriale.

- i) In caso di scioglimento della Sezione Territoriale, la devoluzione del patrimonio dovrà essere fatta in favore della Sede Nazionale che ne disporrà per i propri fini associativi, eccetto quei contributi o beni, erogati da Enti, la quale concessione ne preveda la devoluzione, in caso di scioglimento, ad altre associazioni similari presenti sul territorio;
- j) L'identità giuridica e fiscale della Sezione Territoriale è diversa da quella della Sede Nazionale.

Il Presidente della Sezione Territoriale dovrà tenere presso la Sede legale della Sezione Territoriale il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci (nel quale deve essere trascritto tutto quanto presentato ed approvato dall'Assemblea stessa), il libro dei verbali del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale ed i libri dei verbali di altri Organi presenti nello Statuto della Sezione Territoriale

Questi libri, ove richiesto, devono essere messi a disposizione dei Soci, di eventuali incaricati da parte della Presidenza Nazionale e/o da visite ispettive ministeriali.

Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale deve essere composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) Soci, regolarmente eletti dall'Assemblea dei Soci.

La qualifica di Sezione Territoriale si perderà, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere del Collegio dei Probi Viri, per mancanza o carenza degli obblighi statuari (locale e/o nazionale), per scarsità di associati, di attività, per incapacità gestionale, amministrativa, per atti, azioni e procedure che possono ledere l'interesse del socio, l'immagine ed il buon nome dell'ANGLAT.

La procedura per la perdita della qualifica di Sezione Territoriale, si attuerà attraverso la nomina di un commissario ad acta nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale che assieme al Presidente Territoriale, avranno il dovere di organizzare l'Assemblea dei Soci della Sezione Territoriale con all'Ordine del Giorno o lo scioglimento dell'Associazione ovvero il cambio di denominazione e la modifica statutaria epurando lo statuto da ogni riferimento all'ANGLAT affinché non si possa creare confusione nel caso la ex Sezione Territoriale intenda proseguire l'attività sociale, ma con un'altra denominazione.

Qualora l'Assemblea territoriale andasse deserta, vista la relazione del Commissario ad acta, il Consiglio Direttivo Nazionale entro 60 giorni, ne decreterà la chiusura della Sezione Territoriale ed il commissario ad acta avrà l'obbligo di attivare tutte le procedure per la chiusura/cancellazione del codice fiscale presso l'Ufficio della locale Agenzia delle Entrate, l'annullamento dello Statuto territoriale e la comunicazione della cessazione della Sezione Territoriale agli Albi locali / regionali, oltre che alla chiusura di eventuali conti correnti bancari/postali e devolvere ogni utile, sulla base dello Statuto dell'ex Sezione Territoriale, alla Sede Nazionale dell'ANGLAT.

Alle Sezioni Territoriali operanti alla data della presente modifica allo Statuto, valgono le presenti norme e delle disposizioni specifiche nel Regolamento.

ART. 20

DIVIETI

E' fatto espresso divieto di distribuire o utilizzare per finalità non associative, anche in modo indiretto, il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, che andranno impiegate per l'organizzazione e la realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle direttamente connesse al perseguimento delle finalità statutarie, ovvero potranno essere devolute ad altre organizzazioni o associazioni similari di utilità sociale o ad enti del terzo settore.

ART. 21

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria del Soci, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni o associazioni similari di utilità sociale o ad enti del terzo settore.

ART. 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.